

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA DISCARICA PER MATERIALI INERTI PROT. 1140 DD 27.06.1994, IN LOC. “BIRRERIA - PONT AUT” C.C. CASTELFONDO. PRESA D’ATTO CESSATA ATTIVITÀ E COMPLETAMENTO OPERE PRESCRITTE CON SEGUENTE SVINCOLO GARANZIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- l’Autorizzazione all’esercizio della discarica per materiali inerti prot. 1140 dd 27.06.1994, loc.“Birreria - Pont Aut” C.C. Castelfondo rilasciata alla Ditta Zanoni Carlo s.d.f. di Cloz (TN);
- La presupposta concessione edilizia del Comune di Castelfondo n.ro 594 dd 01.06.1994;
- La deliberazione della Commissione provinciale per la Tutela Paesaggistico-Ambientale n.23/94 dd 08 marzo 1994, trasmessa al Comune con nota dd 16.03.1994 n.333/94-13-III-ES(42-94) pervenuta il 18.03.1994 al n.ro 492, allegata e parte della citata concessione edilizia;
- La fidejussione bancaria rilasciata in data 22 giugno 1994, su istanza della ditta Zanoni citata, dalla Cassa Rurale di Brez per il valore di £. 36.000.000.= (€ 18.590,45.=) a favore del Comune di Castelfondo a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dall’ottenimento della autorizzazione in parola;
- L’istanza proposta nel merito dalla ditta titolare dell’autorizzazione e finalizzata alla restituzione della garanzia fidejussoria di cui trattasi di data 10 ottobre 2003 pervenuta il 13.10.2003 al n.ro 2277;
- Il verbale di sopralluogo di data 21.02.2012 prot. n.ro 529 dal quale si desume che lo stato dei luoghi risulta conforme a quanto prescritto nella autorizzazione all’esercizio della discarica e nella correlata concessione edilizia in tema di ripristino delle aree interessate;
- La nuova richiesta di svincolo della fidejussione bancaria sopra descritta di data 05 marzo 2014 pervenuta al Comune di Castelfondo in data 07.03.2014 al n.ro 812.

Rilevato che sussistono ora le condizioni per accertare la corretta esecuzione delle prescrizioni dettate in merito alla sistemazione delle aree al titolare della autorizzazione, peraltro già scaduta da anni e che pertanto nulla osta allo svincolo della fidejussione bancaria in parola;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando impegno della spesa, non necessita dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di **prendere** atto della avvenuta scadenza della autorizzazione all’esercizio della discarica per materiali inerti prot. 1140 dd 27.06.1994, in loc .“Birreria - Pont Aut” in C.C. Castelfondo e della conseguente cessazione della relativa attività, già comunicata dal titolare ancora in data 10.10.2003 come da nota pervenuta il 13.10.2003 al n.ro 2277.
2. Di **dare atto** altresì che, come risulta dal verbale di data 21.02.2012 prot. n.ro 529 le arre interessate sono state correttamente ripristinate secondo quanto previsto dal punto 11 della citata autorizzazione e della richiamata concessione edilizia del Comune di Castelfondo n.ro 594 dd 01.06.1994 nonché delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Commissione provinciale per la Tutela Paesaggistico-Ambientale n.ro 23/94 dd 08 marzo 1994.
3. Di **accertare** e dichiarare quindi che nulla osta allo svincolo, che qui si dispone, della fidejussione bancaria rilasciata in data 22 giugno 1994, su istanza della ditta Zanoni citata, dalla Cassa Rurale di Brez per il valore di £. 36.000.000.= (€ 18.590,45.=) a favore del Comune di Castelfondo a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dall’ottenimento della autorizzazione in parola.
4. Di **dare atto** che l’Ufficio Segreteria, competente in merito, provvederà alle operazioni conseguenti.
5. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
6. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
7. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.